



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
LA MADDALENA

ORDINANZA N° 028 /2004

Il C.F. (CP) sottoscritto , Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,

VISTA l'istanza presentata in data 10.05.2004 dal Consorzio Parco Blu con sede a La Maddalena, in qualità di Concessionario del porticciolo turistico Marina di Cala Camiciotto – Comune di La Maddalena, intesa ad ottenere l'approvazione del Regolamento Interno per la gestione del suddetto porto.

VISTI gli art. 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (Parte Marittima);

ORDINA

Art.1 E' approvato l'allegato Regolamento Interno che è parte integrante della presente Ordinanza presentato dal Consorzio Parco Blu con sede a La Maddalena , in qualità di Concessionario, relativo alla gestione del porticciolo turistico di Cala Camiciotto – Comune di La Maddalena.

Art.2 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Art.3 I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge

La Maddalena, 10 maggio 2004

COMANDANTE
C.F.(CP) Cosma SCARAMELLA

Marina di Cala Camiciotto



Regolamento del Porto

PORTO TURISTICO DI CALA CAMICIOTTO

REGOLAMENTO TECNICO

Articolo 1. - PREMESSE

1.1. Fonti

Il Consorzio Parco Blu ha redatto il presente Regolamento Interno per la gestione del porto turistico di Cala Camiciotto - La Maddalena, a seguito di concessione demaniale marittima da parte della competente Autorità Marittima.

Le norme contenute nel presente regolamento dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli Utenti, come di seguito definiti, del porto turistico e da chiunque, per qualsiasi titolo, vi acceda.

1.2. Individuazione delle parti

Nel presente Regolamento Interno il Consorzio Parco Blu sarà indicato semplicemente con la denominazione " Consorzio" mentre con la locuzione " Utente " sarà identificata la persona fisica, giuridica o ente alla quale è assegnato il diritto d'utilizzo di un posto ormeggio e dei relativi servizi portuali, nonché tutti coloro che, anche occasionalmente, frequentino il porto turistico e comunque l'intera superficie demaniale in concessione al Consorzio Parco Blu.

1.3. Modifiche e aggiornamenti

Il Consorzio si riserva di aggiornare in ogni momento e con l'approvazione della Autorità Marittima il presente Regolamento Interno, con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o che fossero ritenute opportune allo scopo di rendere sempre più sicuro, efficiente, funzionale, pulito e gradevole per gli Utenti il porto turistico, in accordo con le disposizioni della Autorità Marittima competente.

1.4. Organizzazione interna

Il Consorzio Parco Blu gestisce direttamente la concessione demaniale marittima mediante l'ufficio della Direzione del Porto Turistico, alla quale sono attribuiti tutti i poteri necessari alla gestione del porto turistico, alla fornitura dei servizi portuali e delle prestazioni accessorie e connesse.

Articolo 2. - MANOVRA E ORMEGGIO DELLE UNITA'

2.1. Posti di Ormeggio

L'Utente che intende assicurarsi l'utilizzo di un posto ormeggio deve dichiarare le esatte dimensioni dell'imbarcazione e/o del natante.

Tali dimensioni s'intendono riferite agli effettivi ingombri dell'imbarcazione o del natante (compresa l'eventuale delfiniera, plance, pulpito, parabordi, motori fuori bordo e qualsiasi altra sporgenza, quali pinne stabilizzatrici, lancia su gru a poppa, bracci fissi etc.).

Qualora l'Utente non dichiari le esatte dimensioni della sua imbarcazione e/o del natante o riesca ad attraccare un'imbarcazione e/o un natante di dimensioni maggiori di quelle previste per il proprio ormeggio, il Consorzio mediante l'organismo preposto (Direzione del Porto) si riserva la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dell'unità, così come previsto dall'art. 9.1 del presente Regolamento Interno.

La Direzione del porto turistico, per necessità proprie, si riserva la possibilità di revocare qualsiasi tipo d'assegnazione d'ormeggio (sia permanente sia temporaneo); l'Utente, qualora si verifichi il caso, è obbligato a liberare immediatamente l'ormeggio, nel caso l'Utente non adempia quanto su disposto, la Direzione del porto provvederà allo sgombero con i mezzi propri ed occorrendo anche alando e trasportando il mezzo fuori dell'ambito portuale, a spese dell'Utente.

A ciascun posto ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione.

2.2. Posti d'ormeggio riservati

2.2.1. Assegnazione del posto d'ormeggio

L'atto dell'assegnazione del posto d'ormeggio riservato si perfeziona con la sottoscrizione di un contratto di cessione, a lungo o breve termine, del diritto d'utilizzo di un posto ormeggio e dei relativi servizi portuali.

L'occupazione di un posto ormeggio in assenza di contratto è abusiva e quindi illegittima. La Direzione del Porto potrà provvedere, mediante la rimozione dell'unità, a rendere nuovamente disponibile l'ormeggio, con addebito delle relative spese all'Utente.

Al fine di evitare danneggiamenti alle attrezzature portuali, è vietato a tutte le unità, salvo casi di forza maggiore e previa autorizzazione della Direzione del Porto, dar fondo all'ancora nello specchio acqueo dell'approdo turistico.

3.5. Ormeggi

Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinaresche. Ciascun posto di ormeggio è corredato di un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catenarie e anelli di ormeggio. La manutenzione di tali strutture è eseguita a cura del Consorzio. Nei posti di ormeggio riservati con contratto di cessione temporanea del diritto d'utilizzo d'ormeggio sia a lungo sia a breve termine, l'Utente è tenuto alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime d'ormeggio dalla catenaria a bordo e da bordo in banchina, della cui efficienza ed adeguatezza è l'unico responsabile.

L'Utente, con contratto di cessione temporanea del diritto d'utilizzo d'ormeggio sia a lungo sia a breve termine o in transito, è il solo ed unico responsabile dell'adeguatezza ed efficienza della cima d'ormeggio da bordo alla banchina e/o al pontile, e della cima d'ormeggio da bordo alla catenaria per la sola parte di essa che si trova a bordo. L'Utente sarà pienamente responsabile d'ogni eventuale danno alle attrezzature portuali ed alle unità in porto, causato dall'inadeguatezza o dall'insufficienza d'ormeggio della propria unità.

La Direzione del Porto potrà comunque disporre di sostituire d'autorità ogni cima d'ormeggio, con facoltà di rivalsa sull'Utente, qualora ravvisasse in essa uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza. L'Utente non può modificare il sistema d'ormeggio, né i sistemi d'erogazione dei servizi sussidiari, senza la preventiva autorizzazione della Direzione del porto. Al fine di prevenire l'usura delle cime d'ormeggio e della pavimentazione di legno dei pontili, gli Utenti sono obbligati a ricoprire le gasse dei loro cavi a terra con adeguate protezioni.

La Direzione del Porto si riserva comunque di sostituire e/o proteggere detti cavi, qualora ne verificasse l'inadeguatezza, con facoltà di rivalsa sull'Utente. E' vietato in ogni caso l'ormeggio per mezzo di catene e lucchetti che non permettano lo spostamento immediato dell'unità. La Direzione del Porto si riserva la facoltà di rimuovere senza preavviso, con il personale ed i mezzi a sua disposizione, tali sistemi d'ormeggio.

3.6. Accesso via terra e circolazione dei veicoli

Gli utenti devono attenersi alle apposite indicazioni stradali, fermando e parcheggiando i veicoli, nell'ambito dell'area portuale, esclusivamente nelle zone a ciò destinate.

La circolazione è consentita a passo d'uomo e con tutte le precauzioni del caso. In ogni caso bisogna dare sempre la precedenza ai pedoni. E' fatto divieto di usare segnali acustici, se non in caso d'effettiva necessità.

E' severamente vietato l'accesso di qualsiasi veicolo sui pontili.

3.7. Casi di forza maggiore, d'emergenza

In casi di particolari condizioni meteorologiche, di pericolo della vita umana o in qualsiasi altra situazione di pericolo, valutata dalla Direzione del Porto, la Direzione stessa potrà utilizzare per i servizi d'emergenza anche il personale e l'equipaggio stesso delle unità presenti nell'approdo turistico.

In tali casi sugli Utenti incombe l'obbligo di partecipare direttamente e di mettere a disposizione gratuitamente il personale dipendente, a tutte le operazioni che si renderanno necessarie.

Eventuali unità in avaria o prive d'equipaggio, ove ricorrano gli eventi sopradetti, potranno essere rimosse a cura e con il personale della Direzione del porto. Nel caso in cui un'unità affondi entro l'ambito portuale o nella zona d'accesso al Porto, l'Utente è obbligato alla relativa rimozione o allo smantellamento, dopo aver avuto l'approvazione da parte della Direzione del Porto.

3.8. Inquinamenti e molestie

All'interno dell'approdo turistico è vietato:

3.8.1. - a meno di specifica autorizzazione della Direzione del Porto, l'uso di generatori, le prove di motori e qualsiasi altre operazioni che generino rumori molesti prima delle ore 09,00 e dopo le ore 22,00, nonché dalle ore 13,00 alle ore 16,00, nonché in maniera permanente l'uso di proiettori e sirene.

Ogni lavoro che comporti rischi, disagi, o molestia agli altri Utenti dovrà essere effettuato nelle zone espressamente riservate secondo le disposizioni emanate dalla Direzione del Porto di volta in volta;

3.8.2. - l'abbandono o il getto d'immondizie di qualsiasi genere, d'oggetti ed ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua, sia sui pontili sia sulla banchina.

Per i rifiuti solidi devono essere usati esclusivamente gli appositi contenitori posizionati sulla pubblica via da parte del Comune di La Maddalena.

Sin tanto che non saranno disponibili i locali igienici esistenti a terra, e' vietato lo scarico dei rifiuti liquidi, così come per esigenze personali, salvo che l'unità sia dotata di specifiche attrezzature o a tenuta stagna per raccogliere i liquami, o a distruzione chimica. Saranno attivate a breve le attrezzature necessarie per lo svuotamento di tali serbatoi (sistema di pompe a depressione).

3.8.3. l'uso degli impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare;

3.8.4. l'abbandono ovunque di accumulatori elettrici esausti (batterie);

3.8.5. lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed oli;

3.8.6. la pesca e la balneazione in Porto, il lavaggio delle stoviglie e delle vele in banchina o sui pontili, nonché fare la doccia sulla banchina o sui pontili;

3.8.7. ingombrare con oggetti, materiali, tenders o altro le banchine, i moli ed i pontili; gli animali domestici sono ammessi nell'area portuale solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco. In ogni caso dovranno essere prese tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia o disagio agli Utenti ed insudiciare i pontili e le banchine;

3.8.8. usare fonti luminose di colore e potenza tali da creare interferenze con la segnaletica portuale e/o arrecare disturbo agli Utenti del Porto;

3.8.9. accendere fuochi;

3.8.10. effettuare lavori di manutenzione alle unità nel posto d'ormeggio, salvo quelle di piccola ed ordinaria manutenzione.

3.9. Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza.

Le unità degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da diporto nazionale ed estero, e devono essere efficienti ai fini della sicurezza della navigazione e stazionamento.

In particolare deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare pericolo d'incendio, e in ogni modo la possibilità di arrecare danni alle unità limitrofe o alle installazioni a terra. La Direzione del Porto avrà la facoltà, nell'ambito del contratto di cessione temporanea del diritto d'utilizzo del posto ormeggio, di stabilire eventuali norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la migliore gestione dell'approdo turistico.

L'Utente deve osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:

3.9.1. E' assolutamente vietato, nell'ambito del Porto, qualsiasi modalità di rifornimento, anche parziale, sia per mezzo di serbatoi mobili, ancorché autotrasportati, sia con qualsivoglia cisterna. In caso d'assoluta necessità sarà necessario richiedere espressa autorizzazione scritta alla Direzione del Porto;

3.9.2. prima della messa in moto del motore l'Utente deve provvedere all'aerazione dello stesso;

3.9.3. gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;

3.9.4. gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento;

3.9.5. le unità in porto non devono detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile d'esplosione, oltre i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano etc.) ed i combustibili necessari all'uso. Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi al regolamento in vigore per le unità di quella categoria;

3.9.6. in caso d'incendio a bordo di un'unità, sia da parte del personale, sia dell'equipaggio della stessa, che di quello delle unità vicine, deve farsi il possibile per lo spegnimento ed isolamento delle fiamme mettendo in funzione con la massima efficacia, i mezzi più idonei in dotazione, avvisando nel frattempo più rapidamente possibile la Direzione del Porto che attiverà immediatamente il personale a sua disposizione per l'utilizzo degli impianti in dotazione al Porto, ed informerà subito le Autorità competenti. In particolare l'unità incendiata deve essere immediatamente isolata ed allontanata dalle altre, a cura dell'Utente, in conformità alle istruzioni impartite dal personale dell'approdo turistico.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi di cui al presente punto, sono a carico dell'Utente responsabile oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali;

3.9.7. ogni unità, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di perdite d'idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi;

3.9.8. in caso di versamento d'idrocarburi sul piano d'acqua o sulla banchina, moli o pontili, l'Utente deve immediatamente avvisare la Direzione del Porto, provvedendo nel frattempo ad iniziare con i mezzi a sua disposizione la bonifica della zona interessata e ad informare il personale e/o gli equipaggi delle unità vicine e quanti si trovano in luogo. La bonifica della zona interessata sarà effettuata, sotto il controllo della locale Autorità Marittima, dalla Direzione del Porto con proprio personale e materiale all'uopo in dotazione a spese dell'Utente;

3.9.9. è assolutamente vietato immergersi nelle acque portuali senza la specifica autorizzazione della Direzione del Porto. In ogni caso il divieto di immersione e la relativa autorizzazione dovranno essere comunque subordinati anche alle disposizioni della Autorità Marittima (iscrizione negli albi dei sommozzatori e palombari in regola con le visite mediche). L'Utente potrà rivolgersi alla Direzione che provvederà a contattare personale autorizzato, suo o da essa incaricato. Le spese dell'intervento saranno a carico dell'Utente.

3.9.10. in Porto e nelle vicinanze dello stesso è vietato l'uso d'apparati VHF per le comunicazioni che non siano strettamente legate ad operazioni portuali e/o di soccorso;

3.9.11. le unità dovranno essere inoltre dotate d'adequati parabordi.

3.10. Ispezioni

La Direzione del Porto potrà disporre in qualsiasi momento sopralluoghi ed ispezioni, al fine di contribuire alla prevenzione d'incidenti e danni relativamente alle unità all'ormeggio.

La Direzione del Porto può richiedere, qualora sussistano fondati motivi, che siano effettuate ispezioni a bordo delle unità all'ormeggio da parte della locale Autorità Marittima per accertare che esse siano in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità.

Le unità all'ormeggio ritenute non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dalla zona in Concessione.

3.11. Assicurazione

Le unità all'ormeggio dovranno essere obbligatoriamente assicurate per responsabilità civile verso terzi e l'assicurazione contro gli incendi con facoltà di ricorso terzi.

L'Utente che si renderà colpevole d'incendi, scoppi, danneggiamenti, distruzioni o perdite alle altre unità, nonché alle attrezzature ed agli impianti del porto, sarà ritenuto l'unico responsabile di tali eventi, con l'obbligo di risarcimento del danno.

Il Consorzio non potrà essere responsabile solidamente per i danni causati da terzi o verso coloro che utilizzano i posti d'ormeggio, e non risponde d'eventuali furti, sottrazioni o smarrimenti subiti da chiunque utilizzi o transiti nell'area dell'approdo turistico.

Il Consorzio potrà allontanare dalla zona in Concessione l'unità la cui copertura assicurativa non risponda alle prescrizioni che precedono.

Articolo 4. - SERVIZI PORTUALI

4.1. Servizi generali portuali

E' prevista la fornitura agli Utenti, da parte del Consorzio per mezzo della Direzione del Porto e del personale a sua disposizione, e nella misura compatibile con le disponibilità e le richieste, dei seguenti servizi portuali;

4.1.1. Assistenza all'ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni.

4.1.2. Pulizia dei pontili, delle banchine e dello specchio acqueo.

4.1.3. Manutenzione ordinaria degli impianti e arredi portuali.

Le spese relative agli interventi operati saranno a carico dell'Utente riconosciuto responsabile, cui farà altresì carico l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi ed alle attrezzature portuali.

L'Utente deve attenersi alle prescrizioni di cui al punto 3.9 e seguenti per evitare ogni incidente che possa provocare incendi ed altro danno.

4.2. Servizi sussidiari

Somministrazione d'acqua dolce ed energia elettrica.

Per ciò che concerne la somministrazione d'acqua, la Direzione del Porto inviterà gli Utenti a far uso d'apposite pistole limitatrici di flusso, da applicare alle manichette, al fine di evitare sprechi inutili.

L'uso dell'acqua sarà consentito agli Utenti solo ed esclusivamente per fare bunkeraggio e lavare l'unità al rientro in porto.

La somministrazione dell'energia elettrica può avvenire solo con l'impiego delle spine previste e con cavi a norma di legge; i terminali di distribuzione (colonnine) potranno essere aperti solo dal personale del porto ed ogni tentativo di allaccio in forma diversa sarà

Potranno svolgere attività di noleggio e locazione, all'interno dello specchio acqueo in concessione al Consorzio Parco Blu, solo gli Utenti che avranno regolare abilitazione e dietro specifica autorizzazione del Consorzio stesso.

Articolo 8. - AMMINISTRAZIONE

8.1. Esercizio della Concessione

L'esercizio della concessione è di competenza unica del Consorzio Parco Blu rimanendo sempre soggetto alle vigenti norme di Polizia del Demanio Marittimo ed alla vigilanza dell'Autorità Marittima, all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione, nonché di tutte le altre leggi e regolamenti dello Stato.

Articolo 9. - DISPOSIZIONE FINALI

9.1. Riserva

Il Consorzio, per mezzo della Direzione del Porto, si riserva la facoltà di non concedere e/o revocare l'ormeggio ad unità ed Utenti che, loro stessi o loro equipaggi od ospiti, abbiano dimostrato comportamenti incompatibili con la correttezza dei rapporti sociali, commesso violazioni, tenuto comportamenti scorretti durante la permanenza in altri approdi turistici, o non abbiano rispettato le norme previste dal presente Regolamento Interno. La Direzione del Porto, se necessario, provvederà all'allontanamento dell'unità con i mezzi propri ed occorrendo anche alando e trasportando il mezzo fuori dell'ambito portuale, a spese dell'Utente. In casi particolari il Consorzio, per mezzo della Direzione del Porto, potrà avvalersi dell'intervento della Autorità Marittima o eventualmente d'altre Forze di Polizia, qualora la situazione lo richieda.

9.2. Accettazione

L'Utente, all'atto della sottoscrizione del contratto di cessione temporanea del diritto d'utilizzo del posto ormeggio sia a lungo sia a breve termine, dell'utilizzo dell'ormeggio in transito, e di qualsivoglia altra occupazione a vario titolo del posto d'ormeggio o comunque transiti nell'area in concessione, sarà sempre ed in ogni caso soggetto al rispetto ed all'osservanza del presente

Regolamento Interno che si intenderà conosciuto approvato specificatamente ed accettato ai sensi degli artt. 1341 2° comma e 1342 C.C., in tutte le sue norme nessuna esclusa.

9.3. Foro Competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra gli Utenti e/o fra loro ed il Consorzio, è eletto quale Foro competente quello di Tempio Pausania.